



**DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Ufficio I – Prestazioni di Fine Servizio

Roma, 10 aprile 2003

AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
CENTRALI E PROVINCIALI

AI COORDINATORI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
AUTONOMI

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 7

Oggetto: problematiche in materia di TFR

Si fa seguito alla circolare n. 30 dell'1/08/02 ed alla informativa n. 16 del 07/10/02 per fornire ulteriori chiarimenti su problematiche in materia di trattamento di fine rapporto sottoposte all'esame di questa Direzione da Uffici provinciali dell'Istituto o da Enti iscritti.

1. Sede competente alla liquidazione

Per uniformità di comportamento si dispone che, quale che sia la data della risoluzione del rapporto di lavoro, a partire dal **10 aprile 2003**, competente alla liquidazione del TFR anche a favore del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali e del Comparto Sanità (ex INADEL) sia la Sede ove l'iscritto ha la propria residenza.

2. Diritto al TFR

Ribadito che il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese, si precisa che per i mesi di 31 giorni tale diritto si matura anche se il contratto di lavoro ha avuto inizio il giorno 17.

Solo per il mese di febbraio si fa invece riferimento alla durata legale di 30 giorni con la conseguenza che anche i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello stesso mese danno diritto al TFR.

3. Interessi di mora

Ai sensi della legge 104/97 l'Istituto deve corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione dal servizio è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso ed entro 270 giorni se detta risoluzione è avvenuta per qualsiasi altro motivo.

In caso di ritardato pagamento l'Istituto, ai sensi della legge 412/91, è tenuto alla corresponsione degli interessi di mora anche laddove il ritardo sia imputabile agli Enti datori di lavoro. Per un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel presupposto dell'unità del procedimento amministrativo di liquidazione, anche la fase infraprocedimentale di trasmissione della documentazione dall'Ente datore di lavoro all'INPDAP va computata nei termini di legge previsti per il pagamento della prestazione.

Ovviamente in tal caso l'INPDAP deve però procedere ad una azione di rivalsa nei confronti degli Enti che hanno causato il ritardo.

Pertanto gli Uffici Provinciali, per tutte le liquidazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2003 e per le quali siano dovuti interessi di mora, provvederanno a richiedere agli Enti la quota parte di interessi ad essi eventualmente imputabili. La richiesta, da formulare cumulativamente per gli ex dipendenti di ciascuna Amministrazione con apposita distinta, dovrà contenere l'analitica elencazione degli interessi relativi a ciascuna pratica, e potrà essere inoltrata agli Enti solo quando l'importo complessivo di detti interessi superi la cifra di €500.

Tenuto conto delle obiettive difficoltà di applicazione della citata normativa nel Comparto Scuola, interessato ad una rideterminazione delle competenze con significative conseguenze organizzative, in attesa di definire ogni "pendenza" anche di natura contributiva con il MIUR, gli Uffici Provinciali dovranno limitarsi a quantificare gli eventuali interessi a carico del datore di lavoro, senza però procedere ad azione di rivalsa nei confronti delle Istituzioni Scolastiche.

Si fa riserva di fornire successive disposizioni per il recupero degli interessi relativi a pratiche liquidate precedentemente al 1° gennaio 2003.

4. Recupero maggiori somme stipendiali

Secondo quanto precisato nella circolare n. 30/2002 su richiesta delle Amministrazioni iscritte e dietro formale assenso del dipendente interessato l'Istituto può procedere a trattenere sull'importo spettante a titolo di TFR la maggiore somma stipendiale lorda erroneamente corrisposta e pari alla quota di contributo obbligatorio soppresso (2,50%).

In attesa che il MIUR fornisca alle Istituzioni scolastiche precise disposizioni circa le modalità di versamento del contributo TFR, si dispone, sentite le Direzioni delle Entrate e di Ragioneria, che dette maggiori somme stipendiali non siano restituite all'Ente datore di lavoro ma siano trattenute dagli Uffici Provinciali e imputate al capitolo 110117 – art. 01 – contributo ai fini TFR - quale acconto del contributo obbligatorio totale dovuto (9,60%).

Al fine di agevolare il successivo riscontro del versamento complessivo dovuto, la competente Direzione delle Entrate emanerà le conseguenti indicazioni.

5. Riscatto in regime TFR

Secondo quanto previsto dal DPCM 20/12/99 il personale in regime di TFR in servizio alla data del 30/05/2000 con un contratto a tempo determinato può riscattare i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data del 30/05/2000, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento.

Pertanto, come avviene per il TFS, non solo la relativa domanda deve essere presentata in costanza di servizio ma il riscatto produrrà effetti concreti esclusivamente nel caso in cui l'interessato per quello stesso servizio abbia maturato il diritto alla prestazione.

In altre parole il periodo riscattato si aggiunge a quello effettivo di servizio ma non può da solo far sorgere il diritto alla liquidazione né essere valorizzato ai fini di un eventuale TFR che il dipendente dovesse maturare per un successivo rapporto di lavoro.

6. Prospetto di liquidazione

Anche per motivi legati al diritto alla privacy, gli Uffici provinciali non dovranno più inviare agli Enti datori di lavoro copia del prospetto di liquidazione del TFR.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione